

DELIBERAZIONE 25 GENNAIO 2018

26/2018/E/EEL

APPROVAZIONE DI DUE VERIFICHE ISPETTIVE IN MATERIA DI COMPENSAZIONE ECONOMICA DELLA MOROSITÀ PER PRELIEVI FRAUDOLENTI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1004^a riunione del 25 gennaio 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (nel seguito: decreto-legge 73/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE (di seguito: decreto legislativo n. 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: DPR 445/00)
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 73/07 (di seguito: TIV), da ultimo aggiornato con la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2017, 280/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 876/2017/A, con cui l'Autorità ha approvato il proprio bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018;
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di intesa).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 12, lettera g, della legge 481/95, prevede, tra l'altro, che l'Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;

- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95, prevede che le imprese siano tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- l'Autorità regola, in forza di quanto stabilito dal decreto-legge 73/07 e dal decreto legislativo 93/11, l'attività di vendita dell'energia elettrica in regime di maggior tutela, svolta a favore dei clienti domestici e delle piccole imprese che non hanno sottoscritto alcun contratto di acquisto di energia elettrica sul mercato libero;
- gli operatori che forniscono il servizio di maggior tutela sono soggetti obbligati, ai sensi di legge, a vendere l'energia elettrica alle condizioni imposte dall'Autorità, nel rispetto dei principi di gestione efficiente del servizio e tenendo conto dell'equilibrio economico-finanziario dei soggetti obbligati;
- nell'ambito della suddetta regolazione, il TIV (articolo 16bis) prevede uno specifico meccanismo di riconoscimento, a favore degli esercenti il servizio di maggior tutela, degli oneri derivanti dal mancato pagamento dell'energia elettrica prelevata in modo fraudolento da parte dei clienti finali;
- l'articolo 16bis del TIV prevede, tra l'altro:
 - a) condizioni per l'ammissione al suddetto meccanismo compensativo;
 - b) obblighi informativi, anche sotto forma di autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/00, in capo all'esercente che presenta istanza di partecipazione al meccanismo compensativo;
 - c) obblighi informativi in capo all'impresa distributrice alla cui rete sono connessi i punti di prelievo per i quali sono stati rilevati prelievi fraudolenti;
 - d) che la gestione del meccanismo compensativo sia affidata alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA);
- la Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia ha richiesto alla Direzione Accountability e Enforcement due verifiche ispettive da effettuarsi presso altrettante imprese beneficiarie, ai sensi dell'articolo 16bis del TIV, di compensazioni degli oneri derivanti da prelievi fraudolenti di energia elettrica;
- le verifiche ispettive hanno lo scopo di accertare:
 - a) la corretta applicazione, da parte delle imprese beneficiarie delle compensazioni derivanti da prelievi fraudolenti di energia elettrica, delle disposizioni di cui all'articolo 16bis del TIV;
 - b) il rispetto delle condizioni e dei presupposti per l'ammissibilità a percepire le suddette compensazioni, con particolare riguardo agli importi fatturati in relazione a prelievi fraudolenti, agli importi incassati e alle azioni intraprese per la gestione e il recupero del credito.

RITENUTO CHE:

- sia necessario effettuare due verifiche ispettive nei confronti di imprese beneficiarie delle compensazioni derivanti da prelievi fraudolenti di energia elettrica

DELIBERA

1. di approvare il programma di due (2) verifiche ispettive, da attuare entro il 31 dicembre 2018, nei confronti di imprese beneficiarie, ai sensi dell'articolo 16bis del TIV, di compensazioni degli oneri derivanti da prelievi fraudolenti di energia elettrica, secondo le modalità definite nel documento "*Verifiche in materia di compensazione economica della morosità per prelievi fraudolenti: oggetto e modalità di effettuazione*", allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al punto 1, siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell'Autorità, da personale della CSEA e da militari del Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza, nel quadro del vigente Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, all'impresa interessata di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e al Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di richiesta di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa, gli avvisi di cui al precedente punto 2 e le notifiche di cui al precedente punto 3;
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

25 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni